

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO
UNIONE DI COMUNI
BRISIGHELLA

REP. N. 822

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA
VALSENO, RIOLO TERME E SOLAROLO, E LA COMUNITA'
MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO/UNIONE DI COMUNI,
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
CATASTALI DI CUI ALL'ART. 66 DEL D.LGS. 31/3/1998 N. 112,
MEDIANTE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA, *SOSTITUTIVA
PER LA COMUNITA' MONTANA ED I COMUNI MEMBRI, DELLA
PRECEDENTE CONVENZIONE REPERTORIO N. 797 DEL
4/4/2007.***

L'anno **Duemilasette (2007)**, il giorno **Dodici (12)** del mese di
Ottobre, nella Sede della Comunità Montana dell'Appennino
Faentino, in Brisighella, Via Saffi n. 2 a Fognano;

TRA

* **IL COMUNE DI BRISIGHELLA**, Rappresentato dal Sindaco pro
tempore Sig. **Sangiorgi Cesare**, nato a Brisighella il 01/05/1948 -
(C.F. Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 75 del 26/9/2007, dichiarata immediatamente

eseguibile;

* **IL COMUNE DI CASOLA VALSENIO**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Sagrini Giorgio**, nato a Casola Valsenio il 21/03/1956 - (C.F. Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25/9/207, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI RIOLO TERME**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra **Ponzi Emma**, nata a Casola Valsenio il 22/3/1961 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27/9/2007, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI SOLAROLO**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Bezzi Roberto**, nato a Faenza il 07/09/1955 - (C.F. Ente 0218770394), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/9/2007, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **LA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FAENTINO/UNIONE DI COMUNI** Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. **Sagrini Giorgio**, nato a Casola Valsenio il 21/3/1956 - (C.F. Ente 81002440394), il quale interviene ed agisce nel presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Comunità Montana dell'Appennino Faentino, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunitario n. 18 del 28/9/2007, dichiarata immediatamente eseguibile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

PREMESSO CHE:

* I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Faentino, intendono dare attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999, nonché all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi già gestiti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e L.R. 3/99, attraverso la delega alla Comunità Montana dell'Appennino Faentino, che di seguito viene denominata Comunità Montana. A tal fine, l'ambito territoriale della Comunità Montana è stato individuato dai tre Comuni quale livello ottimale per la gestione associata dei servizi e delle funzioni, ai sensi degli artt. 11 e 23 della predetta legge.

* con la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modifiche, è stata attribuita "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

* con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, è stato disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

* l'art. 57, comma 2 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e l'art. 1, comma 197 della Legge n. 296 del 27/12/2006 prevedono, in particolare, la facoltà ai comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come modificato da ultimo dal comma 194 del medesimo articolo;

* con DPCM, emanato il 14 giugno 2007 ai sensi del comma 197 art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa stipulato il 4 giugno 2007 concluso dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI, sono individuate le risorse finanziarie, è determinato il contingente massimo di personale per l'esercizio delle funzioni catastali conferite ai Comuni e risultano stabiliti i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni e l'Ufficio provinciale di riferimento devono assicurare nell'esercizio delle funzioni catastali di rispettiva pertinenza;

* i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Faentino, hanno già delegato la stessa (convenzione Repertorio n. 797 del 4/4/2007) all'esercizio in forma associata delle funzioni catastali di cui in oggetto, nelle more dell'emanazione del dpcm previsto dal comma 197 dell'art. 1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

* il Comune di Solarolo, non raggiungendo i requisiti dimensionali di cui al Protocollo di Intesa del 4/6/2007 per l'assunzione della gestione diretta delle funzioni catastali, non facente parte di alcuna forma

associativa stabile né prevista dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni né dalla legislazione della Regione Emilia Romagna, ha espresso la volontà di potersi aggregare ai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella delega per la gestione in forma associata alla Comunità Montana dell'Appennino Faentino, soggetto espressamente individuato dal Protocollo di Intesa del 4/6/2007 per l'assunzione della gestione diretta delle funzioni catastali in deroga ai limiti dimensionali;

* i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo hanno optato, viste le conformi deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, per l'esercizio diretto delle funzioni previste nell'opzione **A)** di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, mediante la forma associativa Comunità Montana dell'Appennino Faentino;

* in relazione, sia alla necessità di allargare la gestione in forma associata delle funzioni catastali al Comune di Solarolo, sia alle prescrizioni contenute nel suindicato DPCM nonché nello schema di convenzione decennale da sottoscrivere da parte della Comunità Montana dell'Appennino Faentino con l'Agenzia del Territorio, necessita rivedere i contenuti della convenzione Repertorio n. 797 del 4/4/2007, provvedendo ad approvare una nuova convenzione sostitutiva della stessa;

ART. 1

OGGETTO

Con la presente convenzione, *sostitutiva per i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme della precedente convenzione Repertorio n. 797 del 4/4/2007*, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Faentino) e il Comune di Solarolo, conferiscono alla Comunità Montana dell'Appennino Faentino, a mezzo delega, le **“Funzioni Catastali”** di cui all'art. 66 del D.Lgs. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in forma associata, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 14/6/2007, e consentito dall'art. 6 del Protocollo di Intesa ANCI/Agenzia del Territorio sottoscritto in data 4/6/2007.

A seguito della stipulazione della presente convenzione, alla Comunità Montana è demandata:

- la sottoscrizione, in rappresentanza dei Comuni deleganti, della convenzione con l'Agenzia del Territorio per la fornitura telematica dei dati catastali in coerenza con l'art. 37, comma 54, del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito in Legge 7/8/2006 n. 248, e come disciplinato dalla circolare dell'Agenzia n. 7 del 15/12/2006;
- la sottoscrizione, in rappresentanza dei Comuni deleganti, della convenzione con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio diretto delle funzioni catastali delle funzioni previste nell'opzione **A)** di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007.

ART. 2

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO CONFERITO

La Comunità Montana dell'Appennino Faentino esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione mediante l'organizzazione delle funzioni catastali nel rispetto delle prescrizioni contenute nella convenzione che sarà sottoscritta con l'Agenzia del Territorio. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie eventualmente necessarie per il corretto esercizio del servizio conferito, sulla base degli indirizzi e delle valutazioni demandati alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni deleganti.

La Conferenza dei Segretari collabora alla attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, elabora le proposte di fattibilità per la gestione associata, monitorizza l'andamento della gestione stessa, svolge attività d'impulso e coordinamento.

ART. 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata, di cui ai successivi articoli, sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina interna. Presso l'Ente delegato possono essere comandati, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. Inoltre, presso ogni ente possono essere individuati uno o più referenti, a tempo pieno e/o parziale, per lo sviluppo di parte delle attività previste dalla presente convenzione. Tutti i dipendenti degli enti aderenti, opportunamente individuati dai singoli Comuni, per le attività riferite

alla presente convenzione operano funzionalmente coordinati dall'Ente delegato.

ART. 4

LOCALI, ATTREZZATURE E SERVIZI

La sede, gli strumenti e le attrezzature della Comunità Montana, sono posti a disposizione della gestione associata in argomento, senza alcun onere a carico dei Comuni deleganti.

ART. 5

SPESE

Le spese relative all'esercizio del servizio conferito con la presente convenzione sono, di norma, a carico dei Comuni deleganti, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie di cui alle Tabelle A e B allegate al DPCM del 14/6/2007. L'Ente delegato è tenuto, ai fini del rimborso delle spese di cui in oggetto, a trasmettere annualmente ai Comuni una relazione sull'attività svolta con indicazione delle spese sostenute. I Comuni provvedono, a seguito dell'accertata pertinenza delle spese medesime, ad assegnare i fondi necessari. E' in facoltà dei Comuni, d'intesa con la Comunità Montana dell'Appennino Faentino, definire il rimborso delle spese di cui sopra, in via forfetaria. La Comunità Montana è il soggetto destinatario dell'attribuzione delle risorse umane e finanziarie di cui all'art. 11 del DPCM del 14/6/2007.

ART. 6

COSTI DI GESTIONE

Il preventivo della gestione è approvato annualmente dalla Giunta della Comunità Montana su proposta della Conferenza dei Sindaci. I

costi sostenuti su base annua dall'Ente delegato, dovranno essere dimostrati dalla relazione sull'attività svolta redatta dall'Ufficio Associato, (relativi a personale, consumo di beni, utilizzo di beni di terzi, altri costi). Per il primo anno di esercizio del servizio associato la relazione sull'attività svolta terrà conto del periodo di effettivo esercizio di gestione.

Il riparto di detti costi è effettuato, secondo la procedura vigente per la contabilizzazione dei costi di tutti i servizi associati, sulla base della programmazione approvata. Qualora dai dati di consuntivo emergano differenze rispetto al pre-consuntivo si provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

ART. 7

VERIFICHE PERIODICHE

Sono previsti controlli periodici, almeno semestrali, sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

ART. 8

DIRETTIVE

Il servizio di cui alla presente convenzione deve essere espletato in armonia con gli indirizzi emanati dalle Amm.ni deleganti. Pertanto, nel corso del rapporto di delega, i Consigli e le Giunte Comunali possono emanare direttive all'Ente delegato.

ART. 9

DEFINITIVITA' DEGLI ATTI EMANATI NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CONFERITO

L'Ente delegato deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega di cui è destinatario. Gli atti emanati nell'esercizio del servizio conferito di cui alla presente convenzione sono definitivi. Avverso a tali atti non è ammesso ricorso alle Amministrazioni dei Comuni deleganti.

ART. 10

DURATA

Il conferimento di competenze di cui alla presente convenzione, che, per la Comunità Montana dell'Appennino Faentino ed i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, sostituisce a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità la delega di cui alla precedente convenzione Rep. n. 797 del 4/4/2007, avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2017 e comunque fino alla scadenza della convenzione che sarà sottoscritta con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio delle funzioni previste nell'opzione **A)** di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007. In relazione al rinnovo della predetta convenzione, è previsto il conseguente tacito rinnovo della presente convenzione.

Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, cesserà, per la Comunità Montana dell'Appennino Faentino ed i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, l'efficacia della precedente convenzione Repertorio n. 797 del 4/4/2007.

ART. 11

REVOCA

Ogni Comune può revocare la delega non prima della scadenza della convenzione che sarà sottoscritta con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio delle funzioni previste nell'opzione **A)** di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti della revoca decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente della Comunità Montana dell'Appennino Faentino dell'adozione del provvedimento definitivo.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunta tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. In particolare, l'eventuale scelta di un diverso livello di funzioni di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, comporterà la necessità di modificare la presente convenzione.

ART. 13

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversi che dovessero insorgere tra le parti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata in via bonaria. Qualora

non si raggiungesse un accordo, le controversie verranno rimesse prioritariamente alla Conferenza dei Sindaci per una risoluzione in via amichevole.

ART. 14

REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

Sangiorgi Cesare _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENO

Sagrini Giorgio _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME

Ponzi Emma _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO

Bezzi Roberto _____

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

DELL'APPENNINO FAENTINO/UNIONE DI COMUNI

Sagrini Giorgio _____